

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Rip 1463/10

C. 2338/10

Prop. 124/10

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Mario Griffey presidente
Dott. Angelo Converso consigliere
Dott. Laura Caramello consigliere rel.

18 OTT 2010

Ha pronunciato la seguente:

oppetto:

IL CASO.it
SENTENZA
nel processo iscritto al n. 1463/2010 R.G.
avente ad oggetto: opposizione a dichiarazione di fallimento
promosso da:
P. S. s.r.l., elettivamente domiciliata in Torino, via Colli 4, presso
l'avv. Stefano Manni, che la rappresenta e difende per procura in atti con l'avv.

aut. 18 Fall

Riccardo Sappa del foro di Verbania

- parte reclamante -

contro

fallimento della Piping S. s.r.l., in persona del curatore dott. F. R., contumace,

E. s.p.a., elettivamente domiciliata in Torino, via V. D., presso l'avv. R. Di. che la rappresenta e difende per procura in atti con l'avv. C. S. del foro di Lecco

- parti resistenti -

conclusioni delle parti

per la parte reclamante:

Voglia la Corte, accertare la nullità della sentenza di fallimento impugnata, nonché del contestuale decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo,

ovvero revocarli: in via preliminare, per violazione del contraddittorio e per illegittimità del giudizio di ammissibilità della domanda di concordato, come risultante dalle motivazioni del decreto impugnato; nel merito, per insussistenza e infondatezza delle circostanze enunciate nelle motivazioni del decreto di inammissibilità medesimo. Conseguentemente, disporre la rimessione davanti al Tribunale di Verbania per la pronuncia del decreto di ammissione a concordato preventivo ex art. 163 L.F. ovvero per l'audizione del debitore ex art. 162 comma 2 L.F., con espressione del contraddittorio sui motivi di inammissibilità dedotti nel decreto impugnato e con termine per integrazioni e produzioni documentali, ai sensi del comma 1 della norma citata, per la cui concessione si formula fin d'ora istanza. Con il favore delle spese. In via istruttoria si chiede l'assunzione di prove testimoniali sulle seguenti circostanze - *omissis* -. Inoltre si chiede l'acquisizione dei fascicoli e l'assunzione d'ufficio di ogni ulteriore prova ritenuta necessaria al fine di accertare i fatti dedotti, ivi compreso l'interrogatorio del Curatore in ordine ai crediti verso clienti incassati successivamente al deposito della domanda di concordato.

per ~~Emilio~~ s.p.a.:

Voglia la Corte respingere il reclamo, confermando la sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato il 10.2.2010 e notificato, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, il 5 marzo la s.p.a. ~~Emilio~~ chiedeva al Tribunale di Verbania di dichiarare il fallimento della s.r.l. ~~Piaggio S...~~, nei cui confronti vantava un credito di euro 146.971,38, oltre interessi; esponeva che la società debitrice aveva proposto e non rispettato ben quattro piani di rientro ed infine aveva riconosciuto di non essere in grado di far fronte ai propri debiti e di trovarsi in stato di insolvenza.

In data 31 marzo 2010 la s.r.l. ~~Piaggio S...~~ depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, proponendo la cessione dei beni per il

pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 26,52%.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti a seguito dell'istanza di fallimento il Tribunale dava atto dell'avvenuta presentazione dell'istanza di ammissione al concordato e fissava altra udienza al 10.6.2010.

Con decreto 10/11.6.10 il Tribunale di Verbania, ritenendo assente il requisito della fattibilità del piano concordatario, dichiarava inammissibile la proposta di concordato e con sentenza in pari data dichiarava il fallimento della società. Nel decreto è riportato il contenuto dell'articolato parere del PM, il quale sottolinea tre aspetti critici del piano concordatario proposto: a) mancanza di precisazioni utili a dimostrare l'effettiva esigibilità dei crediti; b) mancanza di indicazioni sulla possibilità di vendere la parte dell'immobile per la quale non è stata presentata offerta di acquisto e mancanza di adeguate garanzie della serietà dell'offerta; c) sottostima del fabbisogno concordatario, in relazione al non corretto conteggio degli interessi sul debito ipotecario, alla mancata previsione di spese legali per il recupero crediti e di oneri per assistenza contabile, amministrativa e fiscale e alla mancata indicazione del debito per ICI e tassa di concessione governativa. A questi rilievi critici, che dichiara di condividere, il Tribunale aggiunge la valutazione della previsione di un fondo rischi e spese future di soli 5.000 euro come generica, non ponderata ed eccessivamente contenuta.

La s.r.l. ~~Pipino S...~~ ha presentato tempestivo reclamo e la ~~Es...~~ si è costituita chiedendone il rigetto. Il curatore fallimentare, pure regolarmente citato, non si è costituito.

2. La società reclamante, analizzando le motivazioni del decreto di inammissibilità della proposta concordataria, contesta innanzitutto l'incertezza circa l'esigibilità dei crediti, osservando che la situazione contabile è aggiornata al 28.2.2010, che non c'è stata distanza di mesi tra la cessazione dell'attività e la presentazione del ricorso, essendo stata affittata l'azienda con decorrenza 1.3.10, e che pertanto l'unico motivo

per cui i clienti non avevano ancora pagato al momento della presentazione del ricorso era da individuare nella pendenza dei termini di adempimento; osserva poi che il professionista incaricato di redigere la relazione aveva ricevuto conferme dai clienti e in particolare dal maggior debitore e che circa la metà dei crediti indicati è stata pagata prima della redazione del reclamo. In ordine al valore dell'immobile la società reclamante illustra le caratteristiche del cespite e le ragioni della stima, lamentandosi che non siano stati chiesti chiarimenti sul punto all'udienza ex art. 163 L.F.; osserva poi che la ritenuta mancanza di sufficienti garanzie da parte della promessa acquirente non avrebbe potuto giustificare la dichiarazione di inammissibilità della proposta e avrebbe comunque potuto essere ovviata se enunciata nel contraddittorio. Per quanto attiene alla stima del passivo concordatario, la società reclamante afferma che gli interessi sul debito ipotecario sono stati conteggiati ed anche sovrastimati. Riguardo alla mancata previsione delle spese legali, osserva che non appaiono ragionevolmente prevedibili oneri per il recupero dei crediti appostati

dopo le ampie svalutazioni già operate - e che non si comprendono i dubbi sulla congruità di quanto indicato come debito prededucibile per le spese professionali attinenti alla presentazione della domanda di concordato. Afferma poi che è corretto il rilievo relativo all'ICI ed alla tassa di concessione governativa, che quantifica nel loro insieme in euro 2.000, ma si lamenta del fatto che tale rilievo non sia stato segnalato in modo da consentire l'integrazione della proposta ed osserva che l'importo è comunque assorbito dalla plusvalenza per canoni di affitto di azienda, non conteggiati nell'attivo. Osserva che, vista la breve durata prevista per la procedura, gli oneri per assistenza contabile e fiscale possono essere affrontati con il fondo per spese prededucibili, della cui entità sostiene motivatamente l'adeguatezza.

La società reclamante si duole per la violazione del contraddittorio, osservando che all'udienza ex art. 162 l.f. non si accennò alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 160 né al contenuto del parere sfavorevole del PM; osserva inoltre che la natura dei rilievi sollevati avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad avvalersi della facoltà, prevista

dall'art. 162 l.f., di concedere un termine per integrazioni del piano e produzione di documenti.

La P. ~~.....~~ S. ~~.....~~ sostiene infine che le valutazioni operate dal Tribunale eccedono i limiti dell'accertamento che ad esso era demandato; riporta gli orientamenti espressi da giurisprudenza e dottrina in ordine ai poteri di controllo attribuiti al tribunale dall'art. 162 l.f. e contesta che rientri tra questi il potere di verificare la fattibilità del piano; sostiene quindi che, essendo tale valutazione rimessa al professionista incaricato di redigere la relazione prevista dall'art. 161, la domanda può essere

ritenuta inammissibile soltanto qualora tale relazione risulti *prima facie* inidonea alla funzione cui è destinata, perché manifestamente incompleta o incoerente.

3. E. ~~.....~~ sostiene che il Tribunale non si deve limitare ad un mero controllo della correttezza formale e documentale della proposta, ma deve verificare veridicità e fattibilità del piano concordatario; sostiene quindi che il Tribunale di Verbania ha correttamente esercitato questo potere, ponendo in dubbio la reale consistenza dei

crediti, l'effettiva possibilità di ricavare dalla vendita degli immobili il corrispettivo indicato e la correttezza del calcolo degli interessi. Sostiene infine che il principio del contraddittorio è stato rispettato perché la società debitrice è stata convocata ad un'udienza in cui avrebbe potuto aggiungere tutto quanto ritenuto opportuno.

4. Il reclamo è fondato.

Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 160 L.F., che qui non è oggetto di contestazione, il Tribunale è chiamato a controllare l'ammissibilità della proposta in rapporto al dettato dell'art. 161 L.F.. Nel caso in esame il Tribunale non ha ritenuto incompleta la documentazione presentata a corredo del ricorso, ma, rilevata la presenza di aspetti critici nel piano concordatario, ha ritenuto di doverne escludere la fattibilità, nonostante che questa fosse attestata dal professionista incaricato di redigere la relazione ex art. 161 L.F..

Ad avviso della Corte il Tribunale, riscontrata la regolarità formale della proposta concordataria, può escludere l'ammissibilità della proposta soltanto quando la

relazione del professionista presenti lacune e contraddizioni tali da risultare evidentemente inidonea a fornire le necessarie informazioni in ordine all'effettiva possibilità che si realizzino le condizioni previste.

Nel caso in esame non appare affatto evidente che la relazione allegata alla proposta presenti lacune e contraddizioni di tale natura ed importanza.

4.1. In primo luogo appare poco comprensibile il rilievo in ordine ai crediti, basato principalmente sull'errato presupposto che fossero trascorsi dei mesi tra la data di riferimento della situazione patrimoniale (28 febbraio 2010) e la data di deposito del ricorso, che è quella del 31 marzo 2010; non pare che il Tribunale abbia tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto al riguardo nella relazione del professionista, il quale - nella pagine 15 e seguenti - dà conto delle verifiche effettuate sulla documentazione della società, dei riscontri ricevuti dai debitori, della corretta integrale svalutazione dei crediti verso debitori assoggettati a fallimento.

La società opponente sostiene che i crediti in questione non erano ancora stati incassati al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura perché i termini per i pagamenti non erano ancora scaduti; questa affermazione appare suffragata dal fatto che ad oggi i crediti in questione risultano in gran parte pagati. L'informazione in ordine ai crediti verso clienti, dunque, non appare lacunosa e non giustifica i dubbi espressi dal Tribunale sulla effettiva esigibilità.

4.2. Il Tribunale, preso atto dell'offerta di acquisto riguardante metà della porzione di capannone di cui la società è proprietaria, esprime dubbi sulla serietà dell'offerta e sulla possibilità che la restante metà possa essere venduta, ritenendo plausibile che essa sia poco appetibile. Neppure questo rilievo appare condivisibile.

L'offerta non è accompagnata da alcuna forma di garanzia, ma ciò non è sufficiente per escluderne la serietà; appare, comunque, evidente l'interesse che la società offerente, intenzionata ad acquistare anche il ramo d'azienda, ha per il buon esito dell'operazione.

Per quanto riguarda la restante porzione, qualche chiarimento sarebbe stato senz'altro utile: l'uguale superficie delle porzioni immobiliari risultanti dalla divisione non è sufficiente a dimostrarne lo stesso valore ed il dubbio espresso dal PM sul fatto che la porzione per la quale è stata presentata offerta sia migliore dell'altra non trova nella relazione adeguata risposta. Questo però non costituisce una lacuna informativa tale da giustificare il giudizio di inammissibilità della proposta.

Ai fini del concordato con cessione dei beni non si richiede affatto che al momento della proposta siano già state acquisite offerte di acquisto, essendo sufficiente avere una stima attendibile delle diverse componenti dell'attivo patrimoniale. Nel caso in esame il valore dell'immobile è indicato a bilancio in euro 457.200, sulla base della perizia redatta nel 2005 e prodotta come documento 14; nella relazione allegata alla proposta si ritiene corretto assegnare il valore di euro 300.000, in coerenza con l'offerta di euro 150.000 per la metà, tenuto conto delle attuali condizioni di mercato per immobili aventi analoghe caratteristiche; si tratta di una svalutazione consistente, che appare dettata da criteri prudenziali e che è sufficientemente motivata. Non si può escludere, comunque, che nelle attuali condizioni del mercato sia più facile la vendita di immobili di minore superficie né si può trascurare il fatto che, come risulta dall'allegato 4 al ricorso, la società ~~Pipino S.p.A.~~ ~~Co.~~ s.r.l., nella proposta irrevocabile di acquisto dichiara di accollarsi tutte le spese necessarie per la divisione dell'immobile.

4.3. Per quanto riguarda la valutazione del fabbisogno concordatario, si osserva in primo luogo che gli interessi sui debiti ipotecari risultano conteggiati e che la argomentazioni svolte dalla reclamante riguardo alla limitata incidenza degli interessi sul debito chirografario appaiono credibili. Non si tratta, dunque, neppure in questo caso di macroscopica lacuna tale da giustificare la pronuncia di inammissibilità della proposta, essendo comunque prevista nella procedura di concordato la necessità di procedere all'esatta verifica delle posizioni dei singoli creditori.

Non appare condivisibile il rilievo riguardante la necessità di spese legali, anch'esso fondato sull'errato presupposto che la gran parte dei crediti della società sia sorta da molto tempo e presenti difficoltà di riscossione.

L'incidenza dell'ICI e della tassa di concessione governativa appare minima, secondo l'attendibile valutazione espressa in sede di reclamo, cosicché l'ammontare dei canoni di affitto si deve ritenere ampiamente sufficiente a coprire questa maggiore posta passiva.

Non si vede infine per quale motivo si debba ritenere insufficiente la somma indicata nella proposta di concordato per gli oneri di assistenza professionale.

4.4. Alle considerazioni derivate dal parere del PM il Tribunale aggiunge una generica contestazione in ordine all'adeguatezza del "fondo rischi e spese future" previsto in euro 5.000. E' vero che non si tratta di una grande somma, ma non è sicuro che si prospettino grandi rischi. Certamente la valutazione sull'adeguatezza di questa posta esula dai compiti del giudice chiamato a verificare l'ammissibilità della proposta di concordato.

5. Le considerazioni svolte in ordine alle ragioni che hanno indotto il Tribunale a dichiarare inammissibile la proposta di concordato impongono di revocare la sentenza di fallimento che a tale pronuncia è seguita.

6. Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, accoglie in reclamo proposto da ~~Pipino S...~~ s.r.l. avverso la sentenza 10/11.6.10 del Tribunale di Verbania che ne ha dichiarato il fallimento e che, conseguentemente, revoca; condanna ~~E...~~ s.p.a. a rifondere alla reclamante le spese di causa che, in difetto di nota, liquida in euro 400 di diritti ed euro 800 di onorari, oltre rimborso forfetario, IVA, se dovuta, e CPA.

Così deciso in Torino, l'8 ottobre 2010.

Il consigliere est. (dr. Laura Caramello)

Il Presidente (dott. Mario Griffey)



DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li _____ 18 OTT 2010

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M.S. RUSCAIO

II CASO.it